



Ambito
Territoriale
Sociale
di Crema

ALLEGATO
DELIB. C.C. N. 6 DEL 28.02.2025

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2024

PREMESSA

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- d.m. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali"
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE."
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- d.lgs. 03 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale"
- d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33"

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.

- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali
- Statuto del Comune

LEGENDA

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.P.C.M. n. 159/2013
- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo
- "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
- "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi;
- compartecipazione da parte del beneficiario: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico del beneficiario della prestazione;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante al di sotto del quale l'utenza è esonerata dalla compartecipazione al costo della prestazione fruita;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante oltre il quale l'utenza è tenuta a sostenere in autonomia il costo della prestazione fruita;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata;
- tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, sinteticamente richiamata in premessa, disciplina i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi assistenziali assicurati dal Comune e dall'Ambito Sociale Territoriale Cremasco.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
4. I Comuni dell'Ambito, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa nazionale e regionale, il sistema dei servizi alla persona sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate, e qui disciplinate, possono essere erogate/gestite in forma singola ovvero associata (integrata) con altre pubbliche amministrazioni ovvero ancora mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e/o affidamento di servizi a terzi soggetti in osservanza della normativa vigente.
6. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all'esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.

Articolo 2 – Finalità e principi generali

1. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
2. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando prioritaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
3. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate considerano i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.
4. Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie

competenze, garantisce l'erogazione:

- dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel territorio comunale.

Articolo 3 - La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociali è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, domiciliari, delle unità di offerta semiresidenziali (diurne) e residenziali.
2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi è contenuta nelle schede relative a ciascun servizio di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone. I servizi e le prestazioni qui disciplinati, sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Schede di parte speciale (Allegato A). Eventuali nuovi servizi, prestazioni, unità di offerta individuati dalla Regione ovvero a livello locale, saranno disciplinati dalla normativa di settore ovvero, in via analogica, dal presente Regolamento.
4. Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
5. I Comuni appartenenti all'Ambito territoriale e l'Ambito stesso possono promuovere la sperimentazione e l'attivazione di nuovi servizi ed interventi in grado di rispondere ai bisogni dell'utenza che saranno definiti in specifiche schede di servizio approvate dall'Assemblea dei Sindaci ad integrazione di quanto già previsto nell'Allegato A).

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni contenute nella legenda e, comunque, quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 5 - Finalità e obiettivi

1. Le finalità degli interventi e dell'attività del servizio sociale comunale sono identificate nel:
 - a) tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia della persona e della famiglia;
 - b) prevenire gli stati di disagio, di emarginazione e di dipendenza; promuovere il benessere psico-fisico e sociale delle persone, tramite misure adeguate ai bisogni, nel rispetto della volontà e degli stili di vita personali, siccome non contrastanti con l'ordinamento giuridico;
 - c) contrastare le difficoltà economiche e sociali delle persone, limitando i rischi di emarginazione e di impoverimento e favorendo l'attivazione della responsabilità e delle risorse personali e familiari;
 - d) sviluppare le interazioni tra il bisogno individuale e familiare, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale prevenendo l'isolamento ed il disagio anche attraverso la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) informare e orientare le persone e le famiglie per favorire l'accesso al sistema di offerta

attraverso i punti di segretariato sociale nonché mediante iniziative informative e divulgative mirate;

- b) sostenere i minorenni in situazioni di disagio e promuovere la genitorialità;
- c) sostenere le persone e le famiglie in difficoltà anche attraverso misure di contrasto alla povertà e alla emarginazione sociale;
- d) accompagnare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie per una crescita adeguata alle loro potenzialità, promuovendo l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
- e) promuovere il benessere delle persone anziane e con disabilità attraverso interventi volti a favorire la permanenza a domicilio, laddove possibile, ovvero l'inserimento presso strutture semiresidenziali o residenziali;
- f) favorire l'integrazione di persone e famiglie straniere, nei limiti della propria competenza;
- g) garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità.

Articolo 6 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:
 - a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel territorio comunale, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni per fronteggiarla, attivandosi contestualmente presso altre pubbliche amministrazioni allorquando la relativa competenza economica sia ad esse riferibile, per richiederne altresì, ove possibile, la relativa presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono prestazioni di vario tipo a sostegno delle persone interessate.

Articolo 8 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati con risorse comunali proprie/d'Ambito ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché tramite la compartecipazione al costo da parte dei beneficiari, conformemente alla normativa vigente ed intesa quale strumento

finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale.

2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

SEZIONE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9 - Diritti degli interessati

1. Il servizio sociale garantisce all'interessato:
 - a) adeguata informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, anche ai fini di un'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa vigente e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Nel contesto della presa in carico sono comunicati:
 - a) il nominativo dell'operatore responsabile del caso;
 - b) i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
 - c) l'eventuale quota compartecipativa a carico del privato (allorquando non individuata congiuntamente in itinere);
 - d) le attività di controllo sulla qualità delle prestazioni previste dalla normativa vigente, anche quando erogate da soggetti terzi.

Articolo 10 - L'accesso al sistema degli interventi sociali

1. Il servizio sociale comunale assicura l'attività di segretariato sociale professionale al fine di:
 - a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;
 - b) orientare le persone all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l'accesso;
 - c) attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, e non, che compongono la rete di welfare locale.
2. Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) presenza di minorenni privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona.
3. Il presente Regolamento definisce i requisiti per l'accesso alle singole prestazioni qui disciplinate. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa nazionale/regionale.

Articolo 11 – Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita domanda, eventualmente utilizzando i modelli comunali predisposti allo scopo. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona interessata ovvero dal suo rappresentante legale.
2. La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
3. La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per

ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.

4. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o dal rappresentante legale, e si renda necessaria l'attivazione di una prestazione di propria competenza, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
5. La domanda, salvo diversa disposizione normativa, si perfeziona con la sua presentazione al servizio sociale, previo colloquio con l'assistente sociale, che comunica tutti gli allegati necessari, limitatamente a quelli non già in possesso dell'amministrazione ovvero reperibili da questa presso altra amministrazione.
6. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'istante ritenga utili ai fini della relativa istruttoria.

Articolo 12 - La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individualizzato (PI)

1. Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - b) l'essere destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
 - c) presenza di svantaggio personale in situazione di difficoltà della rete sociale;
 - d) insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. Il percorso di valutazione considera i seguenti elementi:
 - a) la verifica dei requisiti di accesso;
 - b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c) le condizioni di salute;
 - d) la situazione abitativa;
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - f) la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
 - h) la situazione lavorativa;
 - i) la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.
5. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario - anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
6. Il Progetto Individualizzato, allorquando adottabile, è predisposto, in contraddittorio con l'interessato o chi lo rappresenta validamente, dall'assistente sociale referente del caso ed è validato dal responsabile di Servizio per l'adozione degli adempimenti conseguenti.
7. Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:
 - a) sintesi dell'iter valutativo;
 - b) obiettivi;

- c) risorse professionali e sociali attivate;
- d) interventi previsti;
- e) durata;
- f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;
- g) eventuali modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite da parte dei privati, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;
- h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
- i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Articolo 13 - Esito del procedimento

1. Il procedimento di cui all'articolo precedente, così avviato, si dovrà concludere in 60 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza corredata di tutti i documenti necessari allo scopo, salva la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie.
2. La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato², salve le ipotesi di intervento emergenziale e o attivazione d'ufficio, è condizione indispensabile all'avvio delle attività colà previste.

Articolo 14 – Adempimenti e controlli

1. Il beneficiario, o chi lo rappresenta, è tenuto a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
2. L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
3. Il servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
4. Il servizio sociale provvederà al monitoraggio e verifica del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo 15 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, o chi lo rappresenta, al servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificarono.
3. La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall'istante che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità dell'istante e quanto previsto dall'art. 10 co. 2.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, la prosecuzione del Progetto Individualizzato.³ In tali casi il beneficiario, o chi lo rappresenta ovvero ancora l'istante ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se

² Allorquando costituisca la modalità prescelta dall'amministrazione comunale.

³ A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso dell'utente, ecc.

del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 16 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto che la rendano impossibile ovvero non perseguibile.
2. In questi casi il servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previsti.

SEZIONE TERZA

COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 18 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che il beneficiario, o chi lo rappresenta, quando ne è anche il garante, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione privata, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
3. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è previsto solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali, a fronte di già accertate esigenze assistenziali da parte dei Servizi pubblici competenti, che non possono essere soddisfatte in unità di offerta accreditate e contrattualizzate, è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi la rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
Il Comune non procederà ad alcuna integrazione della retta in difetto dei suindicati presupposti valutativi e oggettivi.
4. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 19 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato Progetto Individualizzato in base alla tipologia del servizio. In ogni caso si prevede che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi e allorquando si dovesse procedere per il tramite della

definizione di un Progetto Individualizzato, la capacità economica del beneficiario a fini compartecipativi è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante in corso di validità. Le Schede di cui alla Parte Speciale (Allegato A) del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicato al beneficiario o a chi lo rappresenta. Per le persone di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) del presente Regolamento, la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell'Ambito, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci, ai fini del perseguimento e mantenimento dell'omogeneità territoriale, in uno specifico documento di *"Definizione della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi distrettuali"* approva la struttura della compartecipazione e provvede ad aggiornare le soglie I.S.E.E. di accesso e le quote di contribuzione a carico dell'utenza.
3. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione sulla base delle indicazioni territoriali approvate dall'Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento *"Definizione della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi distrettuali"* di cui al comma precedente.
4. Gli interventi e i servizi vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalle Amministrazioni Comunali. L'applicazione di quanto previsto dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economici-finanziari dei rispettivi Bilanci e gli orientamenti dei programmi di mandato.
5. Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche dell'utenza, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l'intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

Articolo 20 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria).

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è previsto che i genitori dei minorenni:
 - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale,
 partecipino al costo degli interventi.

2. Nei casi di cui al comma precedente i genitori sono informati preventivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, contemplando la loro facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nella scheda di Parte Speciale (Allegato A) dedicata a queste prestazioni sono indicati i criteri generali e le relative soglie adottate dalle singole amministrazioni.
4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.
5. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
6. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che i genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio sociale.
7. La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
8. Il servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori.

Articolo 21 - Validità della attestazione I.S.E.E.

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, il beneficiario può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve essere presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno, sempre salva diversa determinazione comunale.

Articolo 22 - Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.

1. Qualora il cittadino, in corso d'anno, presenti una nuova attestazione I.S.E.E. al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, salvo diversa determinazione per specifici servizi quali servizi per la prima infanzia e/o servizi educativi comunali.
2. Qualora il Comune, in corso d'anno, richieda una attestazione I.S.E.E. aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
3. Se l'attestazione I.S.E.E. non viene prodotta per colpa del richiedente non si dà corso ad alcuna agevolazione retroattiva.

Articolo 23 - Assenza o incompletezza dell'attestazione I.S.E.E.

1. Giacché costituisce onere del beneficiario avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente⁴, l'attestazione I.S.E.E. è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi. In tal caso il pagamento integrale⁵ non è quindi una sanzione ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, dato che il beneficiario non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.
2. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 24 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).
2. L'Ufficio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico al servizio sociale, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Ufficio comunale;
 - c) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. I.S.E.E. non risulti compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, l'Ufficio comunale competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni I.S.E.E. rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;

⁴ Vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione I.S.E.E., allorquando prevista.

⁵ Costo complessivo o tariffa massima.

- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
 6. L'Ufficio competente, in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali, di quelle di altre pubbliche amministrazioni oltreché della Polizia locale, nei limiti delle competenze di legge.
 7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
 8. In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
 9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 – I.S.E.E. corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà del beneficiario presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell'I.S.E.E. corrente.

Articolo 26 – Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato. Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
2. Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede

giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato: - quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi); - relazioni di Servizio sociale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi; - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza; - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi; - situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi; - istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra regolamentazione locale in materia con esso incompatibile.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet comunale ed è reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso il servizio sociale.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento si compone anche dell'allegato A e dell'allegato B, distinti dalla presente parte generale. Tali allegati sono soggetti all'eventuale aggiornamento e/o modifica, con cadenza annuale dalla Giunta Comunale coerentemente con quanto indicato dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Con nota/provvedimento a margine è individuato il termine di decorrenza della disciplina compartecipativa di parte privata. Sino a quel momento detta disciplina resta quella attualmente vigente.

ALLEGATO A

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

“DESCRIZIONE DEI SERVIZI”

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2024

CAPO I – Servizio Sociale Professionale

- A. Accesso al servizio
- B. Valutazione, presa in carico e progetto

CAPO II – Servizi distrettuali domiciliari

- 1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
- 2. Servizio di Telesoccorso
- 3. Assistenza Domiciliare Minori A.D.M.
- 4. Assistenza Domiciliare Educativa Adulti A.D.E.A.

CAPO III – Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

- 5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)
- 6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
- 7. Servizio di Formazione all'autonomia (S.F.A.)
- 8. Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e con disabilità e in situazione di grave emarginazione

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minorenni

- 9. Contributi per l'affido familiare
- 10. Servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni
- 11. Incontri protetti

CAPO V – Servizi comunali

(parte personalizzata da ciascuna Amministrazione Comunale che individuerà i servizi (e relative tariffe) che intende regolamentare. Le schede che seguono rivestono pertanto carattere di "Traccia").

- 12. Servizio Pasti a domicilio
- 13. Servizio di Trasporto Sociale
- 14. Asilo Nido Comunale
- 15. Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)
- 16. Attività Integrative per Disabili (A.I.D.)
- 17. Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)

CAPO I - Servizio sociale professionale

Accesso al servizio

1. Il servizio sociale comunale garantisce la funzione di accoglienza, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'accoglienza è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie ove trovare le soluzioni più idonee al proprio problema, e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione, in particolar modo quando il problema non è chiaro e non sufficientemente esplicito ed è necessario avviare un approfondimento volto alla comprensione e riformulazione del problema inizialmente presentato. Il cittadino grazie ad una consulenza più approfondita potrà rendere più chiaro il problema e potrà essere supportato nel ricollocare le questioni espresse; comprende anche le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune o ad altri servizi territoriali (consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione con il servizio sociale comunale.
4. Quando, al termine della fase di accoglienza, a seguito di apposita valutazione, si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita una progettazione individualizzata volta a fronteggiare il problema, da concordare con l'interessato e/o con la sua famiglia con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

Valutazione, presa in carico e progetto

Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, in collaborazione – se necessario – con altri servizi. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;
 - d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del nucleo familiare;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

Presa in carico

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale referente del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi-problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento competono all'assistente sociale referente del caso.

Progetto personalizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale referente del caso definisce, in accordo e collaborazione con il richiedente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dal cittadino, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte del cittadino, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Servizi distrettuali domiciliari

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. – S.A.D.H.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno.
2. Gli interventi S.A.D. e S.A.D.H. mirano al mantenimento dell'autonomia residua della persona, a un recupero e/o arricchimento delle relazioni familiari e sociali in interazione con le famiglie e le risorse formali e informali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti in particolari condizioni di fragilità e/o non autosufficienza (denominato di seguito SAD/SADH) ha la finalità di consentire al cittadino, di conservare la propria autonomia di vita, mediante idonee prestazioni assistenziali, favorendone la permanenza nella propria abitazione e all'interno del proprio ambiente familiare e sociale.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
 - a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
 - a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
 - b) sostegno della rete familiare dell'utente;
 - c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Per i casi più complessi è possibile la presenza contemporanea di due operatori.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

2. SERVIZIO DI TELESOC CORSO

Descrizione del servizio

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Finalità

Il servizio di Telesoccorso persegue le seguenti finalità:

- a) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali;
- b) concorrere alla tutela della salute degli utenti;
- c) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e più precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Tipologia delle prestazioni

1. Il Telesoccorso è un Servizio che prevede l'installazione di un terminale sul telefono di casa, che mette in collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di necessità. È necessario che il gestore metta a disposizione personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare gli 3 opportuni interventi sia di effettuare telefonate "monitoraggio" ai soggetti in carico.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.
- 2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata su base mensile.

3. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio A.D.M. è finalizzato a favorire la permanenza dei minorenni nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo familiare.

Il servizio è finalizzato alla promozione del benessere e della crescita armonica del minore all'interno del proprio contesto familiare e sociale.

Destinatari

1. Il servizio ADM è rivolto a tutti i minorenni residenti o con almeno un genitore residente nel Comune.

Sono destinatari del servizio i minorenni e le rispettive famiglie:

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.M. i minorenni destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minorenni e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

Il servizio prevede in particolare: interventi di osservazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo familiare, interventi di vigilanza sulla relazione genitori-figli, sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore, attività ludico creative e interventi tesi a favorire lo sviluppo e l'autonomia personale del minore.

Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare adulti, di seguito denominato "A.D.E.A.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone adulte, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone di norma di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.A. le persone che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.A. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Se previsto dal progetto individualizzato, il servizio può essere effettuato anche a distanza o in luoghi terzi.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruita nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

CAPO III - Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali

5. Centro Socio Educativo (C.S.E.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.S.E. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale² per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiario della prestazione qui disciplinata è il cittadino con disabilità medio-lieve che necessita di prestazioni socio-educative.

2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

² Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

6. Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta di servizi semiresidenziali C.D.D. si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario³ per persone disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza.

Finalità

1. L'integrazione è finalizzata a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

- 1. Beneficiarie della prestazione qui disciplinata sono le persone con grave disabilità e notevole compromissione delle autonomie nelle funzioni elementari.
- 2. Condizione per accedere all'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

- 1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo quanto indicato nell'allegato B.

³ Quali Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008".

7. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.⁴

Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo il criterio della progressione lineare come indicato nell'allegato B.

⁴ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

8. SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario⁵ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario⁶ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E., liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile è definita all'interno di un Progetto Personalizzato come indicato nell'allegato B.
2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,⁷ pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. In tali casi l'intervento si configura come anticipazione che la persona

⁵ Quali comunità alloggio, comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁶Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

⁷Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

assistita è tenuta a rimborsare una volta che sia stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di I.S.E.E. elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità mensile, sempre nell'ambito del progetto individualizzato, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'I.S.E.E., l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

CAPO IV – Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori

9. CONTRIBUTI PER L'AFFIDO MINORI

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfetario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un progetto educativo;⁸

di minorenni di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfetario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado⁹ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minorenni fino a due anni e minorenni disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per l'affido viene determinato nell'allegato B in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo i criteri indicati nell'allegato B.

⁸ Il progetto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

⁹ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

10. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI -

Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali.

Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono i minorenni inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

11. INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori disposti dall'autorità giudiziaria.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minorenni sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo i criteri indicati nell'allegato B.

CAPO V – Servizi comunali

12. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

13. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.¹⁰

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minorenni disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) minorenni disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone disabili;
- c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- d) persone anziane o disabili non autosufficienti;
- e) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minorenni disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

2. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minorenni disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

14. ASILO NIDO COMUNALE

Descrizione del servizio

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini e le bambine in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

Finalità

1. L'asilo nido si caratterizza come luogo di incontro tra famiglie che condividono uno stesso percorso ed intende:

- a) offrire ai bambini un luogo di cura, di crescita, di socializzazione tra pari, nel rispetto dei ritmi di ciascuno;
- b) accompagnare i bambini nella conquista dell'autonomia ed essere di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive e sociali;
- c) sostenere (e non sostituire) le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. La collaborazione con la famiglia è parte del progetto educativo, così come meglio specificato in seguito.

2. Per raggiungere tali obiettivi, presta particolare attenzione:

- a) al benessere del bambino in un contesto comunitario, considerando le indicazioni delle famiglie;
- b) alla vita sociale e affettiva del bambino, alla sua storia, alle esperienze familiari, culturali e sociali;
- c) all'accoglimento, al rispetto e alla valorizzazione dei diversi riferimenti culturali dei bambini e delle loro famiglie.

3. Il nido, in collaborazione con il servizio sociale comunale e con i servizi specialistici del territorio, svolge anche un'azione di prevenzione in situazioni di fragilità familiare e garantisce l'accoglienza dei bambini diversamente abili.

Destinatari

1. Destinatari sono i bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi, estesa a 48 mesi in presenza di grave disabilità.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono attività di cura, assistenza oltre a funzioni ausiliarie necessarie al buon funzionamento.

2. Il servizio è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, per almeno 47 settimane all'anno.

3. Possono essere previste modalità di frequenza differenziate (full time o part time).

4. Le modalità di iscrizione e di accesso sono definite dal Regolamento Comunale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

15. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI – PATTI GENER-ATTIVI

Gli interventi di sostegno economico vengono erogati secondo una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze personali delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione, da declinare in un progetto di aiuto personalizzato.

Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹¹ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore I.S.E.E. massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano

¹¹ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell'ammissibilità al contributo.

5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:

- a) superamento della soglia I.S.E.E. di accesso ai contributi ordinari;
- b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
- c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minorenni);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minorenni) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minorenni) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta Comunale.

16. ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER DISABILI (AID)

Descrizione del servizio

Le attività integrative per disabili, a differenza dei servizi precedenti, non sono normate a livello regionale, ma sono frutto di una riflessione distrettuale in merito alla necessità di differenziare le prestazioni di carattere prettamente educativo/assistenziale/riabilitativo (tipiche delle unità d'offerta regionali) con quelle prestazioni più riferite alla socializzazione (rapporti con i coetanei, apprendimento di regole di comportamento sociale...).

Le prestazioni suddette spesso sono trasversali rispetto alle diverse tipologie di servizio e si realizzano per lo più al di fuori della struttura di riferimento. Allo stesso modo sono prestazioni che, non necessitando né di una struttura né della frequenza di un servizio nello specifico, possono essere rivolte a qualunque cittadino disabile per il quale se ne ravveda l'appropriatezza (in riferimento al singolo).

Tra le attività integrative rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- Vacanze con o senza i familiari;
- Animazione del tempo libero;
- Accompagnamento qualificato nella comunità;
- Attività a cavallo;
- Attività sportive;
- Attività espressive (musicali/teatrali/artistiche...).

Finalità

Il servizio è finalizzato ad apprendere abilità sociali da spendere nell'ambito del tempo libero in una prospettiva di maggiore autonomia e integrazione negli ambienti di vita e nella comunità.

Destinatari

Persone disabili residenti nell'ambito distrettuale cremasco.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

17. CENTRI DIURNI INTEGRATI ANZIANI (C.D.I.)

Descrizione del servizio

I Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.) sono strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità. Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti parzialmente autosufficienti, un intervento socio assistenziale – sanitario in regime semi-residenziale in modo da garantire la loro permanenza in ambito domiciliare e favorire la loro integrazione sociale.

Finalità

Il servizio è finalizzato ad apprendere abilità sociali da spendere nell'ambito del tempo libero in una prospettiva di maggiore autonomia e integrazione negli ambienti di vita e nella comunità.

Destinatari

I beneficiari della prestazione qui disciplinata sono persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito che necessitano di prestazioni socio-assistenziali, animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo modalità individuate dalla Giunta Comunale.

ALLEGATO B

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

“PIANO DELLE TARIFFE”

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2024

TARIFFE DEI SERVIZI SOCIALI definite dall'Ambito Territoriale Sociale di Crema

A seguito dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, del Regolamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Crema.

COMPARTECIPAZIONE UTENZA

Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari al costo delle prestazioni, come previsto dall'art. 19 comma 1 del Regolamento e salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare o della tariffazione a fasce, ovvero si prevede l'adozione del Progetto Individualizzato in base alla tipologia del servizio.

In caso di utilizzo della metodologia della progressione lineare, verrà applicata la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[\frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right] + \text{Tariffa minima}$$

SERVIZI DISTRETTUALI DOMICILIARI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. - S.A.D.H.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione I.S.E.E.)** in corso di validità del nucleo familiare rilevante.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 3.000,00
PRIMO I.S.E.E. intermedio	€ 6.000,00
SECONDO I.S.E.E. intermedio	€ 20.000,00
I.S.E.E. finale	€ 26.000,00
TARIFFA ¹ MINIMA	€ 2,19 / ora
PRIMA TARIFFA INTERMEDIA	€ 5,04 / ora
SECONDA TARIFFA INTERMEDIA	€ 20,92 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 26,03 (IVA incl)/ ora
COSTO DEL SERVIZIO FERIALE (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 26,03 (IVA incl)/ ora
COSTO DEL SERVIZIO FESTIVO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 30,52 (IVA incl)/ora

Note:

- 1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 2) In caso di certificazione I.S.E.E. inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
- 3) In caso di certificazione I.S.E.E. tra € 3.000,01 e € 6.000,00: applicazione lineare da tariffa minima a prima tariffa intermedia come definito nella tabella sopra.
- 4) In caso di certificazione I.S.E.E. tra € 6.000,01 e € 20.000,00: applicazione lineare da prima tariffa intermedia a seconda tariffa intermedia come definito nella tabella sopra.
- 5) In caso di certificazione I.S.E.E. superiore a € 20.000,01 a € 26.000,00: applicazione lineare da seconda tariffa intermedia a tariffa massima come definito nella tabella sopra.
- 6) In caso di certificazione I.S.E.E. superiore a € 26.000,00 o mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicata la tariffa massima.
- 7) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 8) La durata minima per ogni prestazione resa è stabilita in 30 minuti (0,5 ore). Eventuali arrotondamenti saranno calcolati per difetto su ogni singola prestazione resa a scaglioni di 15 minuti cad. (0,25 ore).
- 9) In continuità con le azioni introdotte dal Piano di Zona, e previa validazione da parte della Giunta Municipale, potranno essere attivati progetti sperimentali di Assistenza Domiciliare Temporanea (ISD) in regime di urgenza e di dimissione protetta per i quali non sarà richiesta la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente.

¹ In tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota di compartecipazione richiesta all'utenza.

SERVIZIO DI TELESOC CORSO

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione I.S.E.E.)** in corso di validità del nucleo familiare rilevante.

SERVIZIO DI TELESOC CORSO	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 3.000,00
I.S.E.E. finale	€ 20.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 11,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 54,00 / mese
COSTO DEL SERVIZIO (importo utilizzato per il calcolo della compartecipazione; l'importo richiesto al Comune è definito a consuntivo in base al numero degli utenti utilizzatori ed al numero di giorni di utilizzo)	€ 350,00 / mese

Note:

- 1) In attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo utilizzo del servizio/30.
- 2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero, la tariffa mensile viene ridotta del 20%.
- 3) In caso di certificazione I.S.E.E. inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
- 4) In caso di certificazione I.S.E.E. superiore a € 26.000,00 viene applicata la tariffa mensile massima.
- 5) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicato il costo mensile del servizio.
- 6) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione I.S.E.E.)** in corso di validità del nucleo familiare rilevante.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 20.000,00
I.S.E.E. finale	€ 40.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 2,59 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 27,07 (IVA incl) / ora
COSTO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 27,07 (IVA incl) / ora

Note:

- 1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 2) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi).
- 3) In caso di certificazione I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00 si applica l'esenzione.
- 4) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. o certificazione I.S.E.E. superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
- 5) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruiti nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 6) la tariffa non si applica agli interventi attivati a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria ma nell'ambito della progettualità individualizzata, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia il servizio tutela minori, di concerto con il Comune di residenza dei genitori, può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte loro, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel progetto condiviso e sottoscritto dalle parti.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DECRETATA	PARAMETRI
Reddito del singolo genitore	€ 35.000,00

- 6.a. In caso di reddito del singolo genitore inferiore a € 35.000, si applica l'esenzione.
- 6.b. Dall'approvazione del regolamento e per tutto il 2025, si applicherà quanto definito per tutti i nuovi inserimenti decretati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (ADEA)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione I.S.E.E.)** in corso di validità del nucleo familiare rilevante.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 20.000,00
I.S.E.E. finale	€ 40.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 2,59 / ora
TARIFFA MASSIMA	€ 27,07 (IVA incl) / ora
COSTO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)	€ 27,07 (IVA incl) / ora

Note:

- 7) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
- 8) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
- 9) In caso di certificazione I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00 si applica l'esenzione.
- 10) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. o certificazione I.S.E.E. superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
- 11) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

SERVIZI DISTRETTUALI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)

La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente (progetto personalizzato).

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità del nucleo familiare rilevante, ovvero in sede di definizione del progetto personalizzato.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO – ATTIVITÀ IN STRUTTURA	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 18.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 0,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 38,40/giorno (senza trasporto) € 48,00/giorno (con trasporto ²)
COSTO DEL SERVIZIO (Quota Comune)	€ 48,00/giorno (senza trasporto) € 60,00/giorno (con trasporto)
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (Quota Comune + Fondo Unico Distrettuale)	€ 69,00/giorno (senza trasporto) € 81,00/giorno (con trasporto)

Note:

- 1) Il modello lineare si integra con una puntuale valutazione della situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.
- 2) In caso di attività in struttura, con frequenza part-time (da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere) la tariffa giornaliera è ridotta del 45%. Oltre le 5 ore giornaliere, la frequenza viene considerata full time.
- 3) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 4) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio, la tariffa mensile dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 5) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. o di certificazione I.S.E.E. superiore a € 18.000,00 viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 6) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non eserciti al funzionamento e/o sperimentali, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'integrazione comunale della retta.

² In tutto il documento, per "servizio di trasporto" si intende quello garantito con oneri economici a carico del Comune.

CENTRO DIURNI DISABILI (C.D.D.)

La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità del nucleo familiare rilevante, ovvero in sede di definizione del progetto personalizzato.

CENTRO DIURNO DISABILI – ATTIVITÀ IN STRUTTURA	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 16.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 0,00 / mese
TARIFFA MASSIMA	€ 36,20 /giorno (senza trasporto) € 45,80 /giorno (con trasporto)
COSTO DEL SERVIZIO (Quota Comune)	€ 45,25 /giorno (senza trasporto) € 57,25 /giorno (con trasporto)

Note:

- 1) Il modello lineare illustrato si integra con una puntuale valutazione della situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.
- 2) In caso di attività in struttura, con frequenza part-time (da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere) la tariffa giornaliera è ridotta del 45%. Oltre le 5 ore giornaliere, la frequenza viene considerata full time.
- 3) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 4) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio, la tariffa mensile dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 5) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. o di certificazione I.S.E.E. superiore a € 16.000,00 viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 6) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non eserciti al funzionamento e/o sperimentali, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'integrazione comunale della retta.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità del nucleo familiare rilevante, ovvero in sede di definizione del progetto personalizzato.

SFA	PARAMETRI
I.S.E.E. iniziale	€ 0,00
I.S.E.E. finale	€ 12.000,00
TARIFFA MINIMA	€ 0,00 / giorno
TARIFFA MASSIMA	€ 25,92 / giorno
COSTO DEL SERVIZIO	€ 34,00/giorno
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO Quota Comune + Fondo Unico Distrettuale	€ 40,50/giorno

Note:

- 1) Il modello lineare illustrato si integra con una puntuale valutazione della situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.
- 2) In caso di attività in struttura, con frequenza part-time (fino a un massimo di 3 ore giornaliere) la tariffa giornaliera è ridotta del 45%. Oltre le 3 ore giornaliere, la frequenza viene considerata full time.
- 3) La tariffa giornaliera viene moltiplicata per il numero di giorni di apertura/funzionamento mensile del servizio. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
- 4) Per ogni giorno di assenza giustificata dal servizio, la tariffa mensile dell'attività in struttura viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40% (20 gg. nel mese di riferimento).
- 5) In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. o di certificazione I.S.E.E. superiore a € 12.000,00 viene applicata la tariffa giornaliera massima.
- 6) Per gli utenti che accedono a servizi semiresidenziali diurni per persone con disabilità non eserciti al funzionamento e/o sperimentali, si rimanda a specifici accordi tra Comune, Ente gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'integrazione comunale della retta.

SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE E CON DISABILITÀ E IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ

La compartecipazione dell'utenza è definita per i soggetti che presentano un I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante inferiore alla soglia massima indicata. La suddivisione dei costi assistenziali tra utenza e Comune è definita nel progetto personalizzato.

L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** in corso di validità del nucleo familiare rilevante, ovvero in sede di definizione del progetto personalizzato.

RSA, RSD, CAH, CSS	PARAMETRI
Valore I.S.E.E. soglia massima per accesso all'agevolazione RSA	€ 24.000,00
Valore I.S.E.E. soglia massima per accesso all'agevolazione RSD	€ 28.000,00
Valore I.S.E.E. soglia massima per accesso all'agevolazione CAH	€ 28.000,00
Valore I.S.E.E. soglia massima per accesso all'agevolazione CSS	€ 33.000,00

Note:

- 1) Il possesso delle condizioni di disabilità/non autosufficienza che consente la formazione dell'I.S.E.E. per prestazioni sociosanitarie residenziali è un criterio selettivo rispetto alla possibilità di accedere a misure integrative da parte del Comune.
- 2) In caso di certificazione I.S.E.E. superiore alle soglie massime indicate in tabella, salvo motivata deroga, a fronte di eccezionali circostanze, non si applica alcuna agevolazione e pertanto il costo del servizio è totalmente a carico dell'utente.
- 3) Per gli utenti che sono inseriti in struttura residenziale e frequentano strutture diurne per disabili viene elaborato un progetto personalizzato integrato che in via prioritaria tuteli il pagamento della quota a carico dell'utente per il servizio diurno e solo in via residuale la quota a carico del richiedente per il servizio residenziale.
- 4) Le modalità operative per l'erogazione del contributo comunale sono le seguenti:
 - a) versamento del contributo direttamente alla struttura ospitante (in una o più soluzioni) con conseguente fatturazione dell'intera quota al soggetto richiedente il servizio che integra solo la parte di propria competenza;
 - b) versamento del contributo a consuntivo e con cadenza mensile al familiare di riferimento, all'amministratore di sostegno, al tutore a rimborso parziale della retta mensile a questi fatturata da parte della struttura ospitante.

SERVIZI DISTRETTUALI CONNESSI ALLA TUTELA DEI MINORENNI

CONTRIBUTI PER L'AFFIDO MINORI

AFFIDO MINORI	PARAMETRI
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno	€ 400,00 mese
Affido giudiziale etero familiare in pronto intervento (per i primi 3 mesi)	€ 500,00 mese
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale infrasettimanale	€ 15,00 giorno
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale nei fine settimana	€ 150,00 mese
Patto educativo	€ 150,00 mese
Incremento sulla quota base per minori disabili o minori di 2 anni	+20%

Note:

1) In caso di avvio o conclusione dell'affido durante il mese, il contributo mensile verrà riparametrato dividendo l'importo per il numero dei giorni del mese di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni effettivi dell'affido.

Nell'ambito della progettualità individualizzata, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia d'origine, il servizio tutela minori, di concerto con il Comune di residenza dei genitori, può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte loro, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel progetto condiviso e sottoscritto dalle parti.

AFFIDO MINORI	PARAMETRI
REDDITO DEL SINGOLO GENITORE	€ 35.000,00

Note:

- In caso di reddito del singolo genitore inferiore a € 35.000, si applica l'esenzione.
- Dall'approvazione del regolamento e per tutto il 2025, si applicherà quanto definito per tutti i nuovi inserimenti decretati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DIURNI PER MINORENNI

Nell'ambito della progettualità individualizzata, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio tutela minori, di concerto con il Comune di residenza dei genitori, può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte loro, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel progetto condiviso e sottoscritto dalle parti.

SERVIZIO RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DIURNI PER MINORI	PARAMETRI
REDDITO DEL SINGOLO GENITORE	€ 35.000,00

Note:

3. In caso di reddito del singolo genitore inferiore a € 35.000, si applica l'esenzione.
4. Dall'approvazione del regolamento e per tutto il 2025, si applicherà quanto definito per tutti i nuovi inserimenti decretati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI (SIP)

Nell'ambito della progettualità individualizzata, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia il servizio tutela minori, di concerto con il Comune di residenza dei genitori, può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte loro, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel progetto condiviso e sottoscritto dalle parti.

SERVIZIO INCONTRI PROTETTI	PARAMETRI
REDDITO DEL SINGOLO GENITORE	€ 35.000,00

Note:

5. In caso di reddito del singolo genitore inferiore a € 35.000, si applica l'esenzione.
6. Dall'approvazione del regolamento e per tutto il 2025, si applicherà quanto definito per tutti i nuovi inserimenti decretati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

SERVIZI COMUNALI

Per i servizi di cui al presente paragrafo si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

- Servizio Pasti a domicilio
- Servizio di Trasporto Sociale
- Asilo Nido Comunale
- Contributi ordinari e straordinari (Patti gener-attivi)
- Attività Integrative per Disabili (AID)
- Centro Diurno Integrato